CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Il Consiglio di classe deve preliminarmente verificare la presenza dei due requisiti vincolanti(O.M.52/21art.2):

• frequenza di almeno tre quarti del monte ore comunicato alla famiglia;
• non aver riportato la sanzione disciplinare di esclusione dall'esame prevista dall'art. 4, commi 6 e 9 bis (allontanamento dalla comunità scolastica Con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico) del DPR del 24 giugno 1998, n. 249.

La non ammissione viene deliberata a maggioranza e con adeguata motivazione.

Per deliberare la non ammissione, il consiglio di Classe deve a suo tempo aver descritto in modo puntuale le carenze nonché deliberato e attuato «specifiche strategie per il miglioramento dei livelli» e averne registrato motivatamente l'inefficacia.

In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo senza attribuzione di voto. L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto, con la sola indicazione "Non ammesso".